



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

Dublin Branch

Doppio Centro

Dublin Branch

**Contratto di assicurazione sulla vita
di Ramo III (di tipo *unit-linked*),
a premio unico e premio ricorrente a vita intera**

Modello ISPADB-UR302-Ed.06/2025

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari

Che tipo di contratto è

Doppio Centro *Dublin Branch* è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a vita intera cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato, con prestazioni collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui sono investiti i premi versati dal contraente.

Prevede il versamento di un premio unico e l'attivazione contestuale e obbligatoria di un piano di premi ricorrenti.

È inoltre prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del contratto:

- il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono investiti nel fondo obbligazionario denominato Doppio Centro Base Db;
- i premi ricorrenti sono investiti nel fondo azionario denominato Doppio Centro Accumulo Db.

Che prestazione offre

In caso di decesso dell'assicurato, il contratto riconosce ai beneficiari designati il pagamento delle prestazioni caso morte nel seguito descritte.

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

A chi è rivolto

Doppio Centro *Dublin Branch* è rivolto a persone fisiche con età minima 18 anni e massima di 70 anni al momento della sottoscrizione della proposta di polizza, residenti in Italia con esigenze di investimento assicurative da realizzare con il versamento di un premio unico e l'attivazione di un piano di premi ricorrenti e con eventuali versamenti aggiuntivi.

È rivolto inoltre a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	Art. 1 La Compagnia e la Branch	Pag. 1/26
		Art. 2 Normativa di riferimento	Pag. 1/26
		Art. 3 Che contratto è Doppio Centro Dublin Branch	Pag. 1/26
		Art. 4 Chi si può assicurare	Pag. 1/26
	Durata	Art. 5 Quando si conclude il contratto	Pag. 2/26
		Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza	Pag. 2/26
		Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)	Pag. 2/26
		Art. 8 Quando si estingue il contratto	Pag. 2/26
		Art. 9 La revoca	Pag. 3/26
		Art. 10 Il recesso	Pag. 3/26
		Art. 11 Diritto di ripensamento	Pag. 4/26
Versamento	Premi	Art. 12 Cosa è il premio unico	Pag. 5/26
		Art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 5/26
		Art. 14 Piano di premi ricorrenti	Pag. 6/26
		Art. 15 Rinnovo del piano di premi ricorrenti	Pag. 6/26
		Art. 16 Sospensione del piano di premi ricorrenti	Pag. 6/26
		Art. 17 Riattivazione del piano di premi ricorrenti	Pag. 6/26
		Art. 18 Modalità di pagamento del premio unico e del primo premio ricorrente	Pag. 7/26
		Art. 19 Modalità di pagamento del versamento aggiuntivo	Pag. 7/26
	Costi	Art. 20 Modalità di pagamento del piano di premi ricorrenti	Pag. 7/26
		Art. 21 Costi applicati al premio unico iniziale, ai versamenti aggiuntivi e ai premi ricorrenti	Pag. 7/26
Investimento e prestazioni	Attribuzione delle quote	Art. 22 Opzioni di investimento collegate al prodotto	Pag. 8/26
		Art. 23 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite	Pag. 8/26
		Art. 24 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del premio unico e del primo premio ricorrente	Pag. 8/26
		Art. 25 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del versamento aggiuntivo	Pag. 9/26
		Art. 26 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento dei premi ricorrenti	Pag. 9/26
		Art. 27 Posticipazione della valorizzazione delle quote	Pag. 10/26
		Art. 28 Costi gravanti sui fondi interni	Pag. 10/26
		Art. 29 Istituzione di nuovi fondi interni	Pag. 12/26
	Trasferimento di quote (switch)	Art. 30 Trasferimento quote tra fondi (switch volontario)	Pag. 12/26
		Art. 31 Trasferimento automatico di quote tra fondi (switch automatico)	Pag. 13/26
		Art. 32 Costi per le operazioni di switch volontario	Pag. 13/26
	Prestazione assicurata al verificarsi del decesso	Art. 33 Capitale in caso di decesso dell'assicurato	Pag. 13/26
		Art. 34 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza	Pag. 14/26
		Art. 35 Limitazioni	Pag. 14/26
	Riscatto totale e parziale	Art. 36 Come si determina il controvalore totale delle quote in caso di decesso dell'assicurato	Pag. 15/26
		Art. 37 Termini e modalità	Pag. 15/26
Art. 38 Riscatto totale		Pag. 15/26	
Art. 39 Riscatto parziale		Pag. 16/26	
	Art. 40 Costi di riscatto	Pag. 17/26	

Indice

Altre informazioni	Beneficiario e referente terzo	Art. 41 Designazione del beneficiario	Pag. 19/26
		Art. 42 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità	Pag. 19/26
		Art. 43 Diritto proprio del beneficiario	Pag. 19/26
		Art. 44 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 20/26
	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	Art. 45 Documenti	Pag. 20/26
		Art. 46 Gestione dei documenti	Pag. 23/26
		Art. 47 Modalità di invio della documentazione	Pag. 23/26
		Art. 48 Pagamenti	Pag. 23/26
		Art. 49 Modalità dei pagamenti	Pag. 23/26
		Art. 50 Prescrizione	Pag. 24/26
		Art. 51 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente	Pag. 24/26
	Cessione del contratto, pegno e vincolo	Art. 52 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto	Pag. 24/26
		Art. 53 Pegno/vincolo	Pag. 24/26
		Art. 54 Efficacia del pegno/vincolo	Pag. 24/26
		Art. 55 Assenso scritto	Pag. 25/26
	Altre norme	Art. 56 Cessione	Pag. 25/26
		Art. 57 Prestiti	Pag. 25/26
		Art. 58 Non pignorabilità e non sequestrabilità	Pag. 25/26
		Art. 59 Imposte e normativa di riferimento	Pag. 25/26
		Art. 60 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6	Pag. 25/26
Reclami e controversie	Art. 61 Giurisdizione, Foro competente	Pag. 25/26	
	Art. 62 Come presentare un reclamo	Pag. 26/26	
	Art. 63 Come gestire le controversie	Pag. 26/26	
Glossario		Pag. 1/5	
Allegati	Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db	Pag. 1/7	
	Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db	Pag. 1/7	
	Area clienti	Pag. 1/1	
	Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag. 1/1	
	Modulo di proposta (fac-simile)	Pag. 1/8	
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1/4	

Tipo di contratto

Art. 1 La Compagnia e la Branch

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. (nel seguito la Compagnia) è una Compagnia di assicurazione italiana, con sede legale in Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino, e sede amministrativa in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch (nel seguito la Branch) è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

Art. 2 Normativa di riferimento

Il contratto e il corrispondente rapporto giuridico che ne discende sono regolati dalla normativa italiana oltreché dai regolamenti dell'Unione Europea di riferimento direttamente applicabili, fermo quanto diversamente previsto dalla normativa di volta in volta applicabile in relazione al fatto che la Branch opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal contratto e ove non vi sia una diversa previsione della normativa di volta in volta applicabile, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell'Unione Europea di riferimento.

Art. 3 Che contratto è Doppio Centro *Dublin Branch*

Doppio Centro *Dublin Branch* è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a vita intera, che associa a un premio unico un piano di premi ricorrenti, con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono investiti nel fondo interno Doppio Centro Base Db; i premi ricorrenti sono investiti nel fondo interno Doppio Centro Accumulo Db.

Le prestazioni contrattuali sono espresse in quote dei fondi interni il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie sottostanti.

Il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote. Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Le informazioni di dettaglio sui fondi interni sono riportate nei rispettivi regolamenti contenuti nelle presenti condizioni di assicurazione e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com).

Art. 4 Chi si può assicurare

Il contraente, cioè il titolare del contratto che sottoscrive la proposta di polizza ed effettua il versamento dei premi, è una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Il contraente-assicurato deve avere i seguenti requisiti:

- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza;
- non aver compiuto 71 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza.

Qualora il contraente trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Branch entro 30 giorni lavorativi dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente.

La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta o con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la modifica di residenza.

A partire da detta comunicazione non sarà più possibile per il contraente effettuare il versamento di premi aggiuntivi e dei premi ricorrenti.

Durata

Art. 5 Quando si conclude il contratto

Il contratto è emesso da Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch e si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, quando la Branch dopo aver valutato la proposta di assicurazione, accetta e investe il premio unico e il primo premio ricorrente. Per confermare la conclusione del contratto, la Branch invia al contraente la lettera di conferma polizza, contenente la descrizione delle caratteristiche principali del contratto concluso. Se la Branch non accetta la proposta di polizza restituisce al contraente l'eventuale premio unico e il primo premio ricorrente percepito entro 30 giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al contraente e indicato nel modulo di proposta.

Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza

La sottoscrizione della proposta di polizza da parte del contraente può avvenire in diversi modi:

- presso i locali dell'intermediario (sottoscrizione **"in sede"**) oppure;
- in luogo diverso dai locali dell'intermediario (sottoscrizione **"fuori sede"**) oppure;
- con tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizione tramite **"internet banking"**), attraverso l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dall'intermediario.

In questo specifico caso, la sottoscrizione della proposta di polizza avviene all'interno di un documento denominato "proposta d'investimento" che l'intermediario invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al contraente.

La "proposta d'investimento" può comprendere anche altre operazioni d'investimento e/o disinvestimento. La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui l'intermediario sia impossibilitato ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, la proposta di polizza sottoscritta dal contraente non produrrà alcun effetto. In tal caso il contraente riceverà nell'area riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)

L'inizio del contratto, cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico e il primo premio ricorrente vengono investiti da parte della Branch. **L'inizio del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.**

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni assicurative.

Per **Doppio Centro *Dublin Branch*** la durata è pari a tutta la vita dell'assicurato.

Art. 8 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- decesso dell'assicurato;
- recesso;
- riscatto totale;
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.

Caratteristiche generali

Art. 9 La revoca

Il contraente può revocare la proposta di polizza fino a quando il contratto non è concluso:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di revoca della proposta di polizza dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria.

In questo caso, la Branch restituisce al contraente quanto eventualmente già incassato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta.

Art. 10 Il recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria.

Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Branch rimborsa al contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta, l'importo determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto per il corrispondente valore unitario della quota.

L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

In caso di richiesta di recesso effettuata "in sede" o "fuori sede", la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione.

Caratteristiche generali

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva. Pertanto la Branch provvede al disinvestimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di richiesta di recesso tramite “**internet banking**”, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell’internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell’internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 11 Diritto di ripensamento

Esclusivamente in caso di sottoscrizione “fuori sede”, l’efficacia della proposta di polizza è sospesa per la durata di 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva).

Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l’efficacia della proposta di polizza è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo.

Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

Il contraente durante questo periodo può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento:

- inviando richiesta scritta con raccomandata A/R, datata e firmata con indicazione del numero della proposta di polizza, al seguente indirizzo:

**Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma**

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all’offerta “**fuori sede**” consegna al contraente in sede di primo contatto;

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all’offerta “**fuori sede**”.

Premi

Art. 12 Cosa è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il contraente si impegna a versare con la sottoscrizione della proposta di polizza per avere diritto alle prestazioni del contratto. L'importo minimo del premio unico è di 5.000,00 euro; l'importo massimo è di 50.000,00 euro.

È previsto un limite di premio pari a 50.000,00 euro per singolo assicurato, anche nel caso in cui ad esso corrispondano più contratti Doppio Centro *Dublin Branch* relativo alla somma tra:

- premio unico;
- eventuali versamenti aggiuntivi, al netto di premi corrispondenti a riscatti parziali.

Non rilevano a tal fine i premi ricorrenti.

12.1 Incremento percentuale del premio

Al beneficiario caso morte di una polizza della Branch o della Compagnia che, nei sei mesi successivi alla data di liquidazione della prestazione della citata polizza, sottoscrive il contratto o effettui un versamento aggiuntivo su contratto della Branch contenente la presente clausola, è riconosciuto un incremento percentuale del premio versato.

L'incremento percentuale è pari allo 0,60% del premio unico versato e del versamento aggiuntivo e sarà investito nel fondo Doppio Centro Base Db.

L'incremento percentuale non è previsto nel caso in cui la prestazione liquidata al beneficiario derivi da una delle seguenti tipologie di prodotto della Branch o della Compagnia:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive.

Inoltre, non è previsto nel caso in cui il beneficiario caso morte è una persona giuridica.

L'incremento percentuale è riconosciuto una sola volta per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario caso morte. In ogni caso l'importo versato a titolo di premio unico o di versamento aggiuntivo non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla liquidazione.

La Compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incremento percentuale.

La Compagnia nel caso in cui riscontrasse, anche dopo il versamento del premio, che il contraente aveva diritto ad ottenere l'incremento percentuale, integrerà l'importo del premio attribuendo l'incremento percentuale inizialmente non riconosciuto. L'incremento sarà investito nel fondo Doppio Centro Base Db al momento del riconoscimento.

Art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono gli importi che il contraente può versare in corso di contratto. I versamenti aggiuntivi sono ammessi subito dopo la decorrenza del contratto, a condizione che l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 2.500,00 euro.

La Compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione.

Successivamente la Compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti.

Art. 14 Piano di premi ricorrenti

Contestualmente al pagamento del premio unico, il contraente si obbliga al pagamento mensile di un premio ricorrente di un importo pari all'1% del premio unico per una durata pari a 10 anni dalla data di decorrenza del contratto. L'importo della rata mensile del piano di premi ricorrenti potrà essere modificato, in occasione del pagamento di ogni eventuale premio aggiuntivo, incrementandolo dell'1% dell'ammontare del premio aggiuntivo. È data facoltà al contraente di sospendere in qualsiasi momento il piano di premi ricorrenti, ed eventualmente riattivarlo.

ESEMPIO**Versamento aggiuntivo**

Di seguito una esemplificazione del meccanismo dell'eventuale incremento del premio ricorrente a seguito di versamento aggiuntivo.

Data di decorrenza	20/12/2023	Data versamento aggiuntivo	07/05/2025
Premio unico	10.000.00,00 €	Versamento aggiuntivo	5.000,00 €
Premio ricorrente mensile	100,00 €	Incremento opzionale premio ricorrente	50,00 €

Il contraente opta per l'incremento

Il contraente NON opta per l'incremento

Nuovo premio ricorrente successivo 150,00 €

Nuovo premio ricorrente successivo 100,00 €

Art. 15 Rinnovo del piano di premi ricorrenti

Alla scadenza dei 10 anni, il piano di premi ricorrenti può essere rinnovato per ulteriori 10 anni, a condizione che l'età raggiunta dall'assicurato al momento del rinnovo sia non superiore a 70 anni compiuti. Nel caso in cui il piano scada successivamente al compimento del settantesimo anno di età, il piano non potrà essere rinnovato. Il rinnovo del piano di premi ricorrenti deve essere richiesto l'ultimo anno del piano, entro il mese precedente la scadenza dello stesso piano. La richiesta scritta di rinnovo dovrà essere indirizzata alla Branch con lettera raccomandata A/R o potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta di polizza. **Si precisa che in caso di rinnovo del piano di premi ricorrenti, la Branch effettuerà comunque lo switch automatico.**

Art. 16 Sospensione del piano di premi ricorrenti

In ogni momento della durata contrattuale, il contraente ha la facoltà di sospendere il piano di premi ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata A/R oppure rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza. La sospensione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta presso la Branch.

Art. 17 Riattivazione del piano di premi ricorrenti

In ogni momento della durata contrattuale, il contraente ha la facoltà di riattivare il piano di premi ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata A/R oppure rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza.

La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Branch. **In questo caso, la data di scadenza del piano e l'importo dei premi ricorrenti mensili non cambiano rispetto al precedente piano sospeso.**

Art. 18 Modalità di pagamento del premio unico e del primo premio ricorrente

Il pagamento del premio unico comprensivo del solo primo premio ricorrente va effettuato direttamente a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito di ciascun premio coincide con la relativa data di investimento.

L'estratto conto bancario del contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento.

Art. 19 Modalità di pagamento del versamento aggiuntivo

Il pagamento del versamento aggiuntivo va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario del contraente oppure tramite bonifico; la data valuta di addebito coincide con la data di investimento del premio.

In occasione del versamento del premio aggiuntivo, il contraente può optare per l'incremento del premio ricorrente per un importo pari all'1% del premio aggiuntivo. In questo caso l'incremento del premio ricorrente avrà effetto dal mese successivo alla data del versamento del premio aggiuntivo.

Nel caso in cui il contraente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della Compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al contraente.

La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la Branch rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla Branch.

L'estratto conto bancario del contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento.

Il contraente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Art. 20 Modalità di pagamento del piano di premi ricorrenti

Il pagamento del piano di premi ricorrenti avviene tramite il processo di quietanzamento. Tale processo prevede l'addebito sul conto corrente bancario del contraente dei premi ricorrenti successivi al primo, il venerdì precedente l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza.

Qualora il contraente non abbia sospeso il piano di premi ricorrenti, in caso di mancato pagamento di un premio ricorrente, sarà addebitato nel mese seguente l'importo dato dalla somma del premio ricorrente di competenza e del premio ricorrente precedente. In caso di ulteriore mancato pagamento, il piano di premi ricorrenti sarà sospeso su iniziativa della Branch.

Costi**Art. 21 Costi applicati al premio unico iniziale, ai versamenti aggiuntivi e ai premi ricorrenti**

Non sono previsti costi sui premi.

Attribuzione delle quote

Art. 22 Opzioni di investimento collegate al prodotto

I fondi interni ai quali è collegato il contratto sono:

- Doppio Centro Base Db
- Doppio Centro Accumulo Db

Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi vengono investiti nel fondo Doppio Centro Base Db; i premi ricorrenti vengono investiti nel fondo Doppio Centro Accumulo Db.

Art. 23 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote dei due fondi interni collegati a **Doppio Centro *Dublin Branch***.

Il numero delle quote attribuite al contratto, si determina dividendo il premio, o parte di esso, destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi interni.

La valorizzazione delle quote dei fondi interni per le operazioni di investimento ha cadenza settimanale, ed avviene il mercoledì. Il controvalore delle quote attribuite al contratto varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni fondo interno.

Il controvalore delle quote è soggetto al rischio finanziario e la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Perciò il controvalore delle quote investito nei fondi interni riconosciuto dalla Compagnia, in caso di riscatto o morte dell'assicurato, potrebbe risultare inferiore al valore dei premi e versamenti aggiuntivi complessivamente investiti.

Il contraente accetta il rischio finanziario relativo all'investimento in quote di fondi interni.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno viene pubblicato settimanalmente sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com).

Sul sito è inoltre pubblicato il calendario di valorizzazione che indica i giorni in cui il valore quota non è calcolato.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i contraenti tramite il proprio sito internet.

Art. 24 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del premio unico e del primo premio ricorrente

Di seguito sono riportate le modalità di determinazione della data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente e della relativa attribuzione di un numero di quote al contratto in base alla modalità di sottoscrizione della proposta di polizza.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza presso i locali dell'intermediario (offerta "**in sede**"), la data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta di polizza.

Il contraente, a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, può scegliere uno dei tre mercoledì successivi.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico e con il primo premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente sottoscrive la proposta di polizza il sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario, (offerta "**fuori sede**"), la data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì;

- il mercoledì della terza settimana a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico e con il primo premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Nel caso di sottoscrizione tramite **"internet banking"**, la data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì;
- uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico e con il primo premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 25 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del versamento aggiuntivo

In caso di versamento aggiuntivo tramite sottoscrizione **"in sede"** e **"fuori sede"**, la data di investimento con conseguente attribuzione delle quote al contratto è il mercoledì della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente effettua un versamento aggiuntivo di sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.

In caso di richiesta del versamento aggiuntivo tramite **"internet banking"**, la data di investimento del versamento aggiuntivo con conseguente attribuzione delle quote al contratto è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del versamento aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata dal contraente nell'internet banking in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del versamento aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata dal contraente nell'internet banking in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del versamento aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 26 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento dei premi ricorrenti

Le quote attribuite al contratto con il premio ricorrente successivo al primo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Investimento e prestazioni

La data di investimento è l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza.
Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio ricorrente successivo al primo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 27 Posticipazione della valorizzazione delle quote

La Compagnia si riserva di sospendere l'operatività delle polizze (investimento e/o disinvestimento) in caso di eventi di carattere eccezionale non dipendenti dalla Compagnia ma legati alla valorizzazione di ciascun fondo interno, in cui investe la polizza. L'operatività della polizza che investe nel fondo oggetto di evento di carattere eccezionale, sarà sospesa fino a quando tali circostanze non vengano meno.

Art. 28 Costi gravanti sui fondi interni**Costi di gestione**

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

La commissione di gestione è una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno. L'importo della commissione viene calcolato settimanalmente e prelevato mensilmente dal valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi interni:

Fondo interno	Costo di gestione
Doppio Centro Base Db	1,50%
Doppio Centro Accumulo Db	2,00%

Costo della copertura assicurativa caso morte

Il costo della copertura assicurativa caso morte, pari a 0,20% ed incluso nella commissione annua di gestione applicata al patrimonio di ciascun fondo interno è destinato a coprire le integrazioni dei premi.

Costi degli OICR sottostanti

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
OICR del Gruppo	
Liquidità	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
OICR di case terze	
Liquidità	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissioni di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.

Investimento e prestazioni

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Branch ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la Branch darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno recedere senza penali, anche quando non previsto dal contratto.

Costi di performance

Nella tabella si riportano le commissioni di performance previste su ciascun fondo interno:

Fondo interno	Commissione di performance
Doppio Centro Base Db	20% dell'eventuale extra rendimento del fondo (overperformance)
Doppio Centro Accumulo Db	

Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l'overperformance è la differenza tra l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso dal valore quota del fondo e l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo interno e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Doppio Centro Base Db	30% JPM EMU Italy; 10% iBoxx EUR European Union Select Total Return Index; 30% BBG Euro Agg 500MM Corporate; 30% JP Morgan EMU Government Bond Index
Doppio Centro Accumulo Db	100% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro

* Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**ESEMPIO****Modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui fondi interni.**

Anno	Valore unitario della quota	Valore unitario della quota fino anno precedente	Incremento percentuale del valore unitario della quota nell'anno desiderato	Incremento percentuale del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	(a)	(b)	(c)=[(a)-(b)]/(b)	(d)	(e)=(c)-(d), se positiva	(f)=20%*(e)
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previsti altri costi:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla società di revisione in merito al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Istituzione nuovi fondi interni**Art. 29 Istituzione di nuovi fondi interni**

La Compagnia può istituire in futuro nuovi fondi interni comunicandolo ai contraenti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi fondi interni integreranno l'offerta di quelli collegati al prodotto.

Trasferimento di quote (switch)**Art. 30 Trasferimento quote tra fondi (switch volontario)**

In qualsiasi momento successivo alla decorrenza del contratto, il contraente può richiedere di trasferire tutte le quote investite del fondo Doppio Centro Accumulo Db nel fondo Doppio Centro Base Db.

Non è possibile il trasferimento parziale delle quote.

La Branch provvede, in caso di richiesta di trasferimento quote effettuata **"in sede"** e **"fuori sede"**, al trasferimento (disinvestimento dal fondo Doppio Centro Accumulo Db e contestuale investimento nel fondo Doppio Centro Base Db) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Branch, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Le richieste di switch arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Branch provvede al trasferimento delle quote (disinvestimento dal fondo Doppio Centro Accumulo Db e contestuale investimento nel fondo Doppio Centro Base Db) il mercoledì della seconda settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Branch.

In caso di richiesta di trasferimento quote tramite **"internet banking"**, si darà corso alle operazioni di disinvestimento e contestuale attribuzione delle quote:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento e il contestuale investimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

A seguito dell'operazione la Branch invierà una comunicazione al contraente con il dettaglio dell'operazione eseguita.

Art. 31 Trasferimento automatico di quote tra fondi (switch automatico)

Alla scadenza del piano di premi ricorrenti, la Branch provvede al trasferimento (disinvestimento di tutte le quote dal fondo Doppio Centro Accumulo Db e contestuale investimento di tutte le quote nel fondo Doppio Centro Base Db) il mercoledì della settimana successiva a quella di scadenza del piano di premi ricorrenti, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quel giorno se disponibile altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Se la scadenza del piano coincide con il sabato o la domenica, la Branch provvede allo switch delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della scadenza.

Art. 32 Costi per le operazioni di switch volontario

Ogni anno solare è possibile effettuare gratuitamente trasferimenti di quote.

Art. 33 Capitale in caso di decesso dell'assicurato

La Compagnia si impegna a pagare al beneficiario designato un importo calcolato secondo le regole sotto riportate.

Se il decesso dell'assicurato avviene entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e:

- sono stati pagati tutti i premi ricorrenti previsti dal piano fino alla data del decesso o comunque il numero di premi ricorrenti non pagati non è superiore a sei, la somma corrisposta al beneficiario designato sarà pari al maggior importo tra:
 - il controvalore delle quote presenti sul contratto e
 - il totale dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali;
- il numero dei premi ricorrenti non pagati è superiore a sei, la somma corrisposta al beneficiario sarà pari al maggiore importo tra:
 - il controvalore delle quote presenti sul contratto e
 - il 90% dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali.

Se il decesso dell'assicurato avviene dopo 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e:

- il numero dei premi ricorrenti non pagati nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto non è superiore a sei, la prestazione corrisposta al beneficiario sarà pari al maggiore importo tra:
 - il controvalore delle quote presenti sul contratto e
 - il totale dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali;
- il numero di premi ricorrenti non pagati nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto è superiore a sei, la prestazione corrisposta al beneficiario sarà pari al maggiore importo tra:
 - il controvalore delle quote presenti sul contratto e
 - il 90% dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali.

Prestazione assicurata al verificarsi del decesso

**ESEMPIO****Prestazione assicurata**

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della prestazione assicurata in caso di sospensione del pagamento del premio ricorrente.

	Numero premi dovuti nei primi 5 anni di contratto	Numero premi pagati nei primi 5 anni di contratto	Numero premi non pagati nei primi 5 anni di contratto	Prestazione caso morte
Polizza A	60	54	6	Max tra controvalore e 100% totale premi pagati
Polizza B	60	53	7	Max tra controvalore e 90% totale premi pagati

(*) Applicata al totale dei premi pagati.

Data di decorrenza	20/12/2023		premio unico	5.000,00 €
Data evento assicurato	05/03/2031		premio ricorrente	50,00 €

Art. 34 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

È previsto un periodo di 6 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto (cosiddetto “periodo di carenza”) entro cui la copertura assicurativa caso morte opera solo parzialmente.

Se il decesso si verifica nel periodo di carenza la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione pari unicamente al controvalore delle quote collegate al contratto.

Si precisa che se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinai generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione calcolata secondo le regole generali indicate nel precedente articolo 33.

Art. 35 Limitazioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, **a eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:**

- dolo del contraente-assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Riscatto totale e parziale

In presenza di tali situazioni la Compagnia, pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora il decesso dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure;
- entro i primi 2 anni per suicidio.

Art. 36 Come si determina il controvalore totale delle quote in caso di decesso dell'assicurato

Il controvalore delle quote collegate al contratto è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore unitario quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Branch riceve la comunicazione dell'avvenuta morte dell'assicurato, con allegato il certificato di morte dell'assicurato o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale). Alla ricezione del certificato di morte o documento equipollente, tutte le polizze di qualsiasi prodotto assicurativo aventi lo stesso assicurato, qualora previsto contrattualmente, verranno disinvestite.

Art. 37 Termini e modalità

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

Nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi e premi ricorrenti, gli stessi potranno essere oggetto di riscatto totale o parziale anche durante il primo anno a decorrere dal loro pagamento, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

La comunicazione di riscatto dovrà in ogni caso essere corredata dalla necessaria documentazione a supporto.

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art. 38 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta di riscatto mediante sottoscrizione "in sede" o "fuori sede" la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Branch provvede al disinvestimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

In caso di richiesta di riscatto tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore totale delle quote riconosciuto in caso di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno associato al contratto per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 39 Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il controvalore delle quote richieste è almeno pari a 2.500,00 euro;
- il controvalore totale delle quote residue collegate al contratto è almeno pari a 2.500,00 euro;
- il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l'ultimo noto al momento della richiesta di riscatto.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite offerta **"in sede"** o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Investimento e prestazioni

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto parziale è determinato moltiplicando il numero di quote riscattate da ciascun fondo interno selezionato per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 40 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi applicati in caso di riscatto totale o parziale, i quali variano in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio.

Periodo di tempo trascorso dalla data di investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno*	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

* Si applica solo nel caso di versamenti aggiuntivi che vengono riscattati dopo il primo anno di polizza, per i quali è trascorso meno di un anno dalla relativa data di investimento. Ai fini del calcolo dei costi di riscatto, i premi ricorrenti si considerano investiti tutti alla data di decorrenza del contratto.

L'applicazione di tali costi al controvalore delle quote oggetto di riscatto segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out).

Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli versati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

In ogni caso, anche qualora non dovessero trovare applicazione i costi di cui alla tabella che precede (perché, per esempio, sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di investimento del premio oggetto di riscatto) il costo applicato all'operazione di riscatto parziale è pari a 20,00 euro.



ESEMPIO

Applicazione costi di riscatto

Di seguito le modalità di applicazione dei costi di riscatto.

Esempio applicazione costi di riscatto: prima di tutto è necessario comprendere quanto dei premi pagati è “assorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando l'importo di riscatto in base al rapporto tra l'ammontare totale dei premi investiti, al netto degli eventuali premi corrispondenti a riscatti parziali precedenti, e il valore totale di polizza alla data del riscatto:

A = Ammontare totale dei premi: € 15.850,00

B = Valore totale delle quote alla data del riscatto: € 20.000,00

C = Valore di riscatto richiesto = € 12.500,00

$A/B = € 15.850,00 / € 20.000,00 = 79,25\%$ = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di riscatto $C \times (A/B) = € 12.500,00 \times 79,25\% = € 906,00$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con la somma del premio unico e di tutti i premi ricorrenti pagati fino alla data del riscatto, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio aggiuntivo.

Poichè € 9.906,00 è maggiore di € 5.850,00 (1), il valore di riscatto richiesto assorbe non solo il premio unico e tutti i premi ricorrenti pagati fino alla data del riscatto (€ 5.850,00), ma anche parte del premio aggiuntivo (€ 4.056,00).

Conseguentemente la penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è data dalla media ponderata tra la penale corrispondente alla durata in anni del premio unico iniziale e dei premi ricorrenti e la penale corrispondente alla durata in anni del premio aggiuntivo, con pesi la quota parte assorbita dal valore di riscatto richiesto di ciascun premio.

Valore di riscatto al lordo dell'imposizione fiscale = € 12.500,00 - (€ 12.500,00 x 2,20%) = € 12.225,00

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto.

Modalità di versamento	Data versamento (**)	Ammontare dei premi (A)	Data del riscatto	Tempo trascorso (in anni)	Penale in base al tempo trascorso
Premio unico + premi ricorrenti	20/12/2023	€ 5.000,00 + € 850,00 (1)	09/04/2025	1	2,00%
Premio aggiuntivo	14/08/2024	€ 10.000,00 (2)	09/04/2025	0	2,50%

(**) I premi ricorrenti si considerano tutti pagati alla data di decorrenza del contratto

Beneficiario e referente terzo

Art. 41 Designazione del beneficiario

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la Branch paga la prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Il contraente può indicare nel modulo di proposta uno o più beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del beneficiario, al fine di consentire alla Branch il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il contraente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:

- **se persona fisica:** nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente;
- **se persona giuridica:** ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente e/o titolare effettivo.

Il contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della proposta di polizza sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Art. 42 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario per iscritto alla Branch, con lettera raccomandata o tramite l'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza.

Il contraente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il contraente e il beneficiario hanno:
 - comunicato per iscritto alla Branch rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi il sinistro, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Branch di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il contraente può effettuare tale variazione per testamento. **Indipendentemente dalla modalità della modifica/revoca del beneficiario, la variazione non è valida se non riporta il numero di polizza indicato nel modulo di proposta. Deve inoltre indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari. In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal contraente, rimane valida la precedente designazione.**

Qualora un beneficiario deceda prima dell'assicurato, il contraente potrà aggiornare la designazione del beneficiario.

Art. 43 Diritto proprio del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art. 1920 del codice civile, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione in suo favore, un diritto proprio ai vantaggi derivanti dall'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate alla morte dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. **In caso di più beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Branch assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del contraente.** La designazione attraverso l'indicazione generica della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare il beneficiario trattandosi di una mera indicazione del criterio di individuazione dei beneficiari medesimi e non vale ad assoggettare il rapporto alle regole successorie.

L'acquisto del diritto da parte del beneficiario, opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

Art. 44 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dal beneficiario, che la Branch potrà contattare in caso di morte dell'assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del beneficiario, quando non risulti possibile contattare direttamente il beneficiario designato.

È ammesso un solo referente terzo per contratto.

Il contraente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di proposta nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Il contraente può revocare e/o modificare il referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario dove ha sottoscritto la proposta di polizza oppure dandone comunicazione per iscritto alla Branch con lettera raccomandata fornendo tutte le generalità e i relativi recapiti e contatti del nuovo referente terzo nominato. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la Branch ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

Il referente terzo e il beneficiario, sia in caso di nomina che in caso di revoca o modifica degli stessi, non potranno essere, in nessun caso, coincidenti. Nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso perderebbe automaticamente il ruolo di referente terzo per incompatibilità, senza la necessità per la Branch di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Il contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Branch da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, a:

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Branch al fine di contattare il beneficiario;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al modulo di proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Branch nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Branch dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Art. 45 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Branch deve ricevere, tramite l'intermediario o direttamente, i documenti necessari nel seguito dettagliati anche per tipologia di operazione:

Revoca

- richiesta firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta di polizza.

Recesso

- richiesta firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta di polizza.

**Pagamenti della
Compagnia e
documentazione
richiesta**

Altre informazioni

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della proposta di polizza "fuori sede":

- richiesta firmata dal contraente con allegata una copia del modulo di proposta di polizza.

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal contraente, utilizzando eventualmente l'apposito modulo presente sul sito internet della Compagnia;
- dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il diritto irlandese, sottoscritta in originale dal contraente;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa anticiclaggio applicabile compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 e DAC6 (compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate).

Decesso dell'assicurato

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione del contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della data di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;
- in presenza di categorie particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscritta da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa anticiclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Branch da ogni responsabilità.

Altre informazioni

Ulteriore documentazione richiesta in caso di designazione nominativa o non nominativa dei beneficiari

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

Ulteriori documenti necessari

Per tutti i pagamenti, escluso il caso di decesso dell'assicurato, è richiesta inoltre copia del documento d'identità del contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti

La Branch si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Art. 46 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Branch e l'intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 47 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla Branch l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Art. 48 Pagamenti

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

Art. 49 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato, queste indicazioni dovranno essere fornite e sottoscritte da tutti i beneficiari della prestazione assicurata anche disgiuntamente tra loro; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al contraente.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso **Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069)**.

La Branch si riserva di comunicare al contraente eventuali variazioni della banca di riferimento e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni in “Paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non hanno un regime antiriciclaggio equivalente e, in ogni caso, in quei paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperative nello scambio anche in materia fiscale.

Art. 50 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai contraenti e/o ai beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 51 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente

In corso di contratto, il contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.

Il contraente può anche variare il conto corrente di addebito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal contraente, deve essere inviata alla Branch allegando una copia di un documento valido di identificazione del contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Branch ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 52 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto

La Branch, per esigenze tecniche-operative, potrebbe inibire alle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, per un periodo di massimo di 7 giorni compreso nelle ultime tre settimane del mese di dicembre di ogni anno, la possibilità di eseguire le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto totale e riscatto parziale, richieste dal contraente.

Con riguardo all'eventuale sospensione, la Branch provvederà a fornire le necessarie informazioni attraverso opportuna comunicazione sul proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Art. 53 Pegno/vincolo

Il contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente contratto.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il contraente originario sulla base del presente contratto (articolo 2805 del codice civile italiano).

Art. 54 Efficacia del pegno/vincolo

L'atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del contraente, la Branch ne prende atto comunicandolo al contraente.

Cessione del contratto, pegno e vincolo

Altre norme

Art. 55 Assenso scritto

Se il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia oggetto di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto totale e parziale e il pagamento della prestazione in caso di decesso dell'assicurato richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o dell'ente vincolatario.

Art. 56 Cessione

Il contraente non può cedere il contratto a terzi.

Art. 57 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sul contratto da parte della Branch.

Art. 58 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Art. 59 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 60 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (DAC2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal contratto.

In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potrebbe essere tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale irlandese (Revenue commissioners) i soggetti e l'operatività collegata al contratto.

Art. 61 Giurisdizione, Foro competente

Il presente contratto e le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione sono soggetti alla giurisdizione italiana.

Al riguardo, il Foro competente esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del contraente-assicurato, del beneficiario o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.

Reclami e controversie

Art. 62 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax: +39 02.3051.8173



E-mail: ufficioreclami@intesasanpaoloassicurazioni.com
PEC (Posta Elettronica Certificata):
ufficioreclami@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della Compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



Fax: 06.42133206



PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Art. 63 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Affari Legali e Societari
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax: +39 02.3051.8173



PEC (Posta Elettronica Certificata):
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Se la mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

Adeguata verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
Anno di polizza	Ogni ricorrenza annuale calcolata a partire dalla data di conclusione del contratto.
Assicurato	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente.
Banca intermediaria o intermediario	È la banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993) e iscritta, ai sensi dell'art. 109 del Codice delle assicurazioni Private, e dell'art. 19 del Regolamento IVASS 40/2018, nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari (o RUI) e incaricata dalla Compagnia a proporre il contratto e/o prestare assistenza e consulenza al contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del contratto, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione del contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successive alla conclusione del contratto (es. riscatto totale del contratto, switch, modifica del beneficiario, ecc...).
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	È la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, alla quale la Compagnia paga la prestazione assicurata in caso di evento morte secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Branch	Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch è la sede secondaria della società Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con la quale il contraente stipula il presente contratto di assicurazione.
Categoria	La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Categorie particolari di dati personali	Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.
Commissione di gestione	Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno o tramite disinvestimento delle quote dai fondi esterni. È calcolata settimanalmente e prelevata a intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc...). In genere, sono espresse su base annua.
Commissione di performance	È la commissione riconosciuta al gestore del fondo interno/esterno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. Le commissioni sono calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale misurando il differenziale positivo tra il rendimento di un fondo interno/OICR e il suo benchmark.
Compagnia	È la società Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Conclusione del contratto	Quando la Branch accetta la proposta di polizza e il premio unico viene investito. La data di investimento coincide con la data di decorrenza del contratto.
Condizioni di assicurazione	Sono costituite dal presente documento (comprensivo degli allegati) e contengono le regole che si applicano al contratto di assicurazione.
CONSOB	Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document). Si veda anche il sito web www.consob.it .
Contraente	La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento dei relativi premi alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente coincide con l'assicurato.
Contratto (di assicurazione)	È l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra il contraente e la Compagnia, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltà.
Controvalore delle quote	È l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente a una determinata data.
Costo delle coperture assicurative	È il costo sostenuto dal contraente a fronte del quale la Compagnia si impegna a fornire la copertura assicurativa.
Data di decorrenza del contratto	È il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti e coincide con la conclusione del contratto.
Fondo interno	Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I fondi interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.
Gestione a benchmark	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR è finalizzata a creare "valore aggiunto". Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare.
Giorno di non disponibilità	È il sabato e la domenica e ogni altro giorno di festività nazionale come stabilito per legge di anno in anno in Italia e in Irlanda o il giorno nel quale non viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni/esterni.
Giorni lavorativi	Tutti i giorni dell'anno che non sono giorni festivi.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni/fondi esterni (OICR).
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Incremento del premio	Agevolazione che prevede il riconoscimento di un incremento percentuale del premio unico versato in fase di sottoscrizione del contratto o di versamento aggiuntivo su un contratto già sottoscritto (ove previsto).
Investment Grade	Individua un'azione o uno strumento finanziario che abbia una determinata e adeguata qualità creditizia determinata sulla base del merito creditizio. Si veda anche rating o merito creditizio.
IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Lettera di conferma polizza	Documento con il quale la Branch comunica al contraente la conferma dell'avvenuta conclusione del contratto e il relativo investimento del premio unico iniziale.
Modulo di proposta/ Proposta di polizza	Modulo/documento sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Branch la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle condizioni di assicurazione. Tale documento è anche comprensivo delle relative informative sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Un fac-simile del modulo di proposta è allegato alle condizioni di assicurazione.
Overperformance	Soglia di rendimento del fondo interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Periodo di carenza	Lasso di tempo (sei mesi) durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione operano parzialmente.
Premio corrispondente a operazioni di riscatto parziale	Premio calcolato come il prodotto tra i premi pagati e il coefficiente di riscatto calcolato come rapporto tra l'importo richiesto e il valore totale della polizza al momento del riscatto.
Premio unico	Premio che il contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, si impegna a pagare alla Compagnia in un'unica soluzione.
Premi residui	È la somma dei premi versati dal contraente detratti i premi corrispondenti a operazioni di riscatto parziale.
Prestazione assicurata	È la prestazione dovuta al verificarsi della morte dell'assicurato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Prodotto	È il prodotto di investimento assicurativo denominato Doppio Centro <i>Dublin Branch</i> cui si riferiscono le presenti condizioni di assicurazione.
Quietanza (di pagamento)	È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento del premio.

Quota	Unità di misura di un fondo interno ed esterno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno ed esterno. Quando si sottoscrive un fondo interno ed esterno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto, entro i termini e con le modalità previsti, e farne cessare gli effetti.
Revoca della proposta	Diritto del proponente di impedire la conclusione del contratto di assicurazione revocando/annullando la proposta già effettuata.
Riscatto parziale	Facoltà del cliente di riscuotere anticipatamente una parte del controvalore delle quote associate al contratto al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
Riscatto totale	Facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
Rischio finanziario	È il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/fondi esterni (OICR), che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi interni/fondi esterni è investito.
Set informativo	È costituito, secondo quanto disposto dall'IVASS, dall'insieme dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • documento contenente le informazioni chiave detto anche “KID” (Key Information Document); • documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento; • documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento detto anche “DIP aggiuntivo IBIP”; • condizioni di assicurazione comprensivo di glossario; • modulo di proposta.
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)	È una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata (i.e. la morte dell'assicurato).
Società di Gestione del risparmio	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto da Banca d'Italia.
Tipologia di gestione del fondo interno	La tipologia di gestione del fondo interno dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” è utilizzata per fondi interni la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni la cui politica di investimento è legata al benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno al netto degli oneri gravanti sullo stesso, a una certa data di riferimento.

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di un fondo interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.

Versamento aggiuntivo

Premio che il contraente può decidere facoltativamente di versare in corso di contratto secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.

Volatilità

Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei fondi interni.

Volatilità media annua attesa

Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo stesso in un determinato periodo di tempo.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Doppio Centro Base Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito "stile di gestione attivo"). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del fondo interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
30% JPM EMU Italy in Local currency Index	JNUCIT
10% iBoxx EUR European Union Select Total Return Index	IBXXES7T
30% BBG Euro Agg 500MM Corporate Index	LE5CTREU
30% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro	JNEULOC

JPM EMU Italy in Local currency Index

È l'indice europeo Total Return dei titoli di Stato emessi dall'Italia. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull'ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei titoli di Stato che fanno parte dell'indice. La composizione dell'indice viene rivista ogni mese.

iBoxx EUR European Union Select Total Return Index

L'indice iBoxx EUR European Union Select è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni denominate in EUR emesse dall'Unione europea (UE) per finanziare determinati programmi e strumenti. L'indice è ponderato in base al valore di mercato.

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro

È l'indice europeo Total Return dei titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all'Unione Monetaria Europea. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull'ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei titoli di Stato che fanno parte dell'indice. La composizione dell'indice viene rivista ogni mese.

BBG Euro Aggregate 500MM Corporate Index

È un indice che misura il rendimento dei titoli investment grade denominati in euro. L'indice è composto da titoli corporate e può inoltre includere emissioni di note di cartolarizzazioni. È costituito solo da obbligazioni con scadenza uguale o superiore all'anno. La composizione fa riferimento alla divisa dell'emissione e non al paese dell'emittente.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 25%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata. Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo interno investe in modo dinamico principalmente in OICR obbligazionari e monetari. Per diversificare i propri investimenti, il fondo interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili, con obiettivo Total Return.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Doppio Centro Base Db	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo interno, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo interno e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Base Db

Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Doppio Centro Accumulo Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDUEACWF

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni),

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

- collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR potranno essere, per un massimo del 70% del valore del fondo interno, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata. Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo interno investe in modo dinamico principalmente in OICR di tipo azionario. Può investire fino a un massimo del 30% anche in OICR di tipo obbligazionario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

¹ In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati nelle principali valute internazionali. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati internazionali.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi o sovranazionali ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia principalmente di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's).

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Doppio Centro Accumulo Db	2,00%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo interno, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del fondo interno Doppio Centro Accumulo Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Area clienti
Intesa
Sanpaolo
Assicurazioni**

La Compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area riservata è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla Compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei fondi interni **Doppio Centro Base Db** e **Doppio Centro Accumulo Db** come descritto nei rispettivi regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali.

I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Doppio Centro Dublin Branch**

Cod. UR302

Proposta n.

Modulo di Proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

Il proponente (contraente) propone a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. per il tramite della Dublin Branch di emettere un contratto di assicurazione denominato “**Doppio Centro Dublin Branch**” codice prodotto UR302 regolato dalle condizioni di assicurazione “Mod. ISPADB-UR302-Ed.06/2025”, e dal presente modulo di proposta di assicurazione, avente le seguenti caratteristiche.

DATI PERSONALI**CONTRAENTE-ASSICURATO**

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita è stipulato il contratto

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO di RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO di RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**Che cos'è Doppio Centro Dublin Branch**

Doppio Centro Dublin Branch è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a premio unico e premi ricorrenti con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di fondi interni collegati al contratto, la cui durata coincide con la vita dell'assicurato.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

**Doppio Centro Dublin Branch**

Cod. UR302

Proposta n.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**Inizio e durata del contratto**

Il contratto decorre dalle ore 24:00 del XX/XX/XXXX, secondo le modalità indicate all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione e dura per tutta la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto totale anticipato.

Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione (ex articolo 176 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) fino a quando il contratto non è concluso secondo le modalità previste dall'art. 9 delle condizioni di assicurazione.

Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite lettera raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce al contraente quanto eventualmente pagato.

Recesso dal contratto

Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto (ex articolo 177 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza. Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite lettera raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Compagnia della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al contraente il controvalore delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota. L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il contratto termina.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia della proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della proposta stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il contraente può recedere (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del modulo di proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 11 delle condizioni di assicurazione.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



Doppio Centro Dublin Branch

Cod. UR302

Proposta n.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Designazione dei beneficiari della prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'assicurato sono:

Eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il _____

Denominazione sociale _____ *

Partiva IVA _____ Data di costituzione _____

Indirizzo Sede legale _____

Comune _____ CAP _____ Prov. _____ Nazione _____

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e di contatto relativi al/ai beneficiario/beneficiari designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario stesso.

Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Branch, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento.

La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle condizioni di assicurazione.

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



Doppio Centro Dublin Branch

Cod. UR302

Proposta n.

PREMI, PERIODICITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contraente si impegna a versare in data xx/xx/xxxx un premio unico di importo pari a xx.xxx,xx euro e contestualmente si impegna a pagare i premi previsti dal piano di premi ricorrenti della durata di 10 anni.

Il contraente autorizza la Compagnia ad addebitare l'importo di ciascun premio ricorrente pari all'1% del premio unico, corrispondente a xxx,xx euro, secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.

Il premio unico iniziale e il primo premio ricorrente saranno pagati tramite addebito in conto corrente.

Il pagamento del premio è indispensabile per l'attivazione delle coperture assicurative: la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.

PREMI VERSATI, COSTI E RIPARTIZIONE DEI PREMI INVESTITI NEI FONDI INTERNI

Premio unico versato:	X.XXX,XX euro
Premio ricorrente previsto dal piano:	X.XXX,XX euro
Costi gravanti sul premio:	X.XXX,XX euro
Premio investito:	X.XXX,XX euro

Il premio unico e il primo premio ricorrente pagati, verranno investiti nei seguenti fondi e secondo le %:

Fondi di investimento interni:	% del premio investito
Fondo interno	XXXX%
Fondo interno	XXXX%

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Il modulo di proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal contraente e dalla banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al cliente in formato cartaceo.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



Doppio Centro Dublin Branch

Cod. UR302

Proposta n.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- **Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato in ogni loro parte, prima della sottoscrizione del modulo di proposta:**
 - la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave”;
 - la vigente versione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (c.d. DIP aggiuntivo IBIP nella versione Doppio Centro Dublin Branch) e l’Elenco opzioni di investimento ex art. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR;
 - le condizioni di assicurazione (comprendenti del glossario e del regolamento dei fondi interni) nella versione Mod. ISPADB-UR302-Ed.06/2025;
 - il presente modulo di proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- **che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.**
- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato secondo la modalità da me prescelta nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata.**
- **Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che i fondi interni collegati al prodotto sono classificati art. 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 e di aver ricevuto, letto e compreso la relativa informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). Sono altresì a conoscenza che ogni eventuale aggiornamento di tale informativa sarà disponibile sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto.**

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma contraente

- **Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:** art. 5 *Quando si conclude il contratto*, art. 6 *Come si sottoscrive la proposta di polizza*, art. 7 *Quando inizia il contratto (decorrenza)*, art. 8 *Quando si estingue il contratto*, art. 12 *Cosa è il premio unico*, art. 13 *Cosa sono i versamenti aggiuntivi*, art. 14 *Piano di premi ricorrenti*, art. 15 *Rinnovo del piano di premi ricorrenti*, art. 16 *Sospensione del piano di premi ricorrenti*, art. 17 *Riattivazione del piano di premi ricorrenti*, art. 18 *Modalità di pagamento del premio unico e del primo premio ricorrente*, art. 19 *Modalità di pagamento del versamento aggiuntivo*, art. 20 *Modalità di pagamento del piano di premi ricorrenti*, art. 27 *Posticipazione della valorizzazione delle quote*, art. 30 *Trasferimento quote tra fondi (switch volontario)*, art. 31 *Trasferimento automatico di quote tra fondi (switch automatico)*, art. 32 *Costi per le operazioni di switch volontario*, art. 33 *Capitale in caso di decesso dell’assicurato*, art. 34 *Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza*, art. 35 *Limitazioni*, art. 38 *Riscatto totale*, art. 39 *Riscatto parziale*, art. 40 *Costi di riscatto*, art. 41 *Designazione del beneficiario*, art. 42 *Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità*, art. 44 *Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari*, art. 45 *Documenti*, art. 47 *Modalità di invio della documentazione*, art. 48 *Pagamenti*, art. 49 *Modalità dei pagamenti*, art. 51 *Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente*, art. 52 *Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto*, art. 53 *Pegno/vincolo*, art. 54 *Efficacia del pegno/vincolo*, art. 56 *Cessione*, art. 62 *Come presentare un reclamo*, art. 63 *Come gestire le controversie*.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma contraente

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d’Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

**Doppio Centro Dublin Branch**

Cod. UR302

Proposta n.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- Dichiaro di avere la residenza in Italia.
- **Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 45 delle condizioni di assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**
- Mi impegno a consegnare al/ai beneficiario/i designato/i in forma nominativa e al referente terzo se nominato copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, come da articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
- Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- **AUTORIZZO** la banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [] BIC [] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico iniziale destinato a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. e **AUTORIZZO** l'addebito permanente sul detto conto corrente per il pagamento del piano di premi ricorrenti previsti dal contratto.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

 Firma contraente

- Dichiaro infine, con la sottoscrizione del presente modulo di proposta, di accettare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione (comprenditive del glossario e del regolamento dei fondi interni).

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

 Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"



Doppio Centro Dublin Branch

Cod. UR302

Proposta n.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'informativa.

Inoltre presto, apponendo la mia firma, il consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla sezione 4 dell'informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella sezione 8 dell'informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato con firma elettronica da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, con riferimento al trattamento per le finalità promozionali:

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati personali a fini di promozione e vendita, indagini di mercato e di customer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di società terze

presto il consenso nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale.

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

**Doppio Centro Dublin Branch**

Cod. UR302

Proposta n.

ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

Proposta di investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente/rappresentante legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonché l'esattezza delle informazioni comunicate.

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione dell/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i beneficiario/i della prestazione assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.

La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Intermediario

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i suoi dati personali, tutto ciò garantendo la sua riservatezza e tutelando appieno i suoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino
 comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUÒ CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ LE CHIEDIAMO DI FORNIRCI I SUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei suoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i suoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderà di non fornirci i suoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I SUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li ha comunicati lei nelle occasioni in cui ha interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei suoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I suoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes).

L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato “processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni” sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I SUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Le mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p>Effettuiamo attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività promo-commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p>Trattiamo dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p>Prestiamo i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p>Adempiamo a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p>Perseguiamo interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i suoi diritti e le sue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasnpaoloassicurazioni.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HA FORNITO?

Possiamo comunicare i suoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possano essere destinatari dei suoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA; CRIF; Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc...; Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia; Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, SIM, SGR, Società di Leasing, ecc...);

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I SUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i suoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
 - altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.
- Inoltre, i suoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i suoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i suoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le sue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le sue richieste.

Fatto salvo il suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I suoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa - nella sua qualità di “Interessato” - circa l'utilizzo dei suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Privacy - Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.

³ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società.

Doppio Centro

Dublin Branch

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**